

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1463 DEL 05/08/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: DR. ALESSANDRO FONTANA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2022    Numero Proposta: 1667/22

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- con nota pervenuta all'Azienda via posta elettronica certificata il giorno 15 luglio 2022 (prot. n. 64211 del 18 luglio 2022) il dr. Alessandro FONTANA, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico nella disciplina di medicina legale in servizio presso l'Unità operativa complessa "Medicina legale" del Dipartimento di prevenzione, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- il dipendente ha precisato che le dimissioni sono state rassegnate con parziale mancato rispetto del termine di preavviso in quanto connesse all'assunzione di un diverso incarico presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con presa servizio improrogabilmente fissata il 4 agosto 2022;
- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del contratto collettivo applicabile, la parte che risolve il contratto di lavoro senza l'osservanza del termine di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;
- il successivo comma 5 del citato articolo 104 prevede la facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte; in tal caso non si applica la prevista penale di mancato preavviso;
- è stato acquisito al procedimento il parere espresso dal Direttore dell'unità operativa complessa di medicina legale e dal Direttore del Dipartimento di prevenzione (prot. n. 66301 del 25 luglio 2022) che, nel prendere atto delle dimissioni del dr. FONTANA, hanno confermato la disponibilità dimostrata dal dipendente a supporto delle necessità dell'Azienda durante la realizzazione della campagna vaccinale straordinaria per contrasto alla diffusione della malattia da covid-19;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruito dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.

Richiama:

- l'art. 104 del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità di disciplina delle dimissioni dei dirigenti medici;
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review");
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";

- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *“le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente”*.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla dichiarazione di dimissioni pervenuta dal dipendente dr. Alessandro FONTANA.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Alessandro FONTANA, dirigente medico disciplina di medicina legale, a decorrere dal 4 agosto 2022, rassegnate con rispetto soltanto parziale del preavviso previsto dall'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità;
2. di disporre l'applicazione, nei confronti del dipendente dimissionario, della penale di mancato preavviso prevista dall'articolo 104, comma 4, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, tenuto conto di quanto attestato dal Direttore UOC Medicina Legale e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con prot. n. 66301 del 25 luglio 2022;
3. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.